



& Diritto Avanzato

Se un giudice si discosta da un precedente, non viola il principio di uguaglianza

Il contrasto della pronuncia di un giudice con principi di diritto affermati in altre precedenti pronunce dello stesso giudice non comporta violazione del principio costituzionale di uguaglianza, il quale costituisce un vincolo per il legislatore ed un criterio di interpretazione della legge, ma non un vincolo - estraneo al nostro ordinamento - a conformarsi ai precedenti giurisprudenziali.

Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 11.06.2003, n. 9363

...omissis...

Con ricorso del 13 settembre 2001 la dott.ssa Maria Teresa De Palma, biologa già dipendente del cessato Ente ospedaliero "Giovanni XXIII" di Bari, ha proposto, nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, domanda di equa riparazione ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, per l'irragionevole durata del processo da lei introdotto davanti al T.A.R. di Bari con ricorso del 29 settembre 1986: ricorso avente ad oggetto l'impugnazione della decisione del Comitato regionale di controllo che aveva ritenuto nulla la delibera con cui il Comitato di gestione della USL BA/11 aveva riconosciuto il suo inquadramento alle dipendenze della stessa USL con equiparazione alla corrispondente posizione funzionale del personale medico a tempo pieno. La ricorrente aveva presentato il 18 ottobre 1986 istanza di fissazione di udienza; dopo che il ricorso, chiamato all'udienza di ruolo aggiunto del 22 luglio 1999, era stato cancellato dal ruolo, ella aveva manifestato il proprio interesse alla prosecuzione del giudizio chiedendo al TAR che fosse nuovamente fissata l'udienza di discussione; il 23 gennaio 2001 aveva ricevuto l'avviso di cui al secondo comma dell'art. 9 della legge 21 luglio 2000, n. 205.

Ha fatto presente la ricorrente di avere già proposto, il 19 settembre 1999, ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo.

Ha resistito il Presidente del Consiglio dei Ministri, e l'adita Corte di Appello di Lecce, con decreto del 23 marzo 2002, ha dichiarato inammissibile il ricorso, compensando le spese processuali.

La Corte ha ritenuto che incombesse sulla ricorrente l'onere di provare la condizione di

proponibilità della domanda consistente, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 89 del 2001, nella mancanza di una decisione della Corte europea sulla ricevibilità del ricorso ad essa rivolto, e che a tale onere la De Palma non avesse ottemperato.

Ha ritenuto, altresì, la Corte che comunque la domanda, se esaminata nel merito, sarebbe risultata priva di fondamento, per difetto di prova del danno subito, sia patrimoniale (dovendosi escludere che le spese sostenute per il processo possano essere regolate fuori di esso), sia non patrimoniale (atteso il comportamento processuale, di sostanziale inerzia, della ricorrente, la quale aveva lasciato che il ricorso al giudice amministrativo venisse definito con decreto di perenzione).

Avverso la decisione della Corte di appello la dott.ssa De Palma propone ricorso per cassazione articolato in quattro motivi e illustrato da memoria. Resiste il Presidente del Consiglio dei Ministri con controricorso.

Motivi della decisione

1) Il primo motivo di ricorso deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c. e dell'art. 35 della Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Premesso che la Corte europea non aveva pronunciato sulla ricevibilità del ricorso alla stessa presentato, la ricorrente censura il decreto impugnato per aver omesso di disporre in proposito, nel dubbio, ulteriori incumbenti istruttori, ovvero omesso di dedurre la relativa prova dagli atti già acquisiti al giudizio.

2) Il secondo motivo, deducendo violazione dell'art. 2697 c.c., lamenta che la Corte di appello abbia, erroneamente, addossato alla ricorrente l'onere di fornire la prova della mancanza della predetta pronuncia sulla ricevibilità; mentre, invece, incombeva sull'Amministrazione l'onere di provarne, semmai, l'esistenza a fondamento della relativa eccezione.

3) Il terzo motivo ripropone sotto il profilo della violazione dell'art. 6 della legge n. 89 del 2001 il medesimo tema già svolto nel precedente motivo, osservando che la norma invocata non prevede l'onere, a carico della parte istante, di fornire alcuna prova in ordine alla pronuncia della Corte europea sulla ricevibilità del ricorso. Lamenta, inoltre, la disparità di trattamento - con violazione dell'art. 3 Cost. - posta in essere dalla corte di appello con l'affermare, nella causa in esame, il principio secondo cui l'onere di provare l'insussistenza della pronuncia sulla ricevibilità da parte della Corte europea incombe sull'attore, mentre in altre cause la stessa Corte di appello di Lecce aveva affermato il principio opposto.

4) Il quarto motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 2, terzo comma, della legge n. 89 del 2001, censura l'affermazione, contenuta nel decreto impugnato, relativa al difetto di prova del danno, sostenendo che, invece, il danno poteva essere determinato con valutazione equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., richiamato dall'art. 2056 c.c., a sua volta richiamato dall'art. 2 della legge citata.

5) Il secondo ed il terzo motivo vanno esaminati per primi, attesa la loro priorità logica, e congiuntamente, attesa la loro connessione.

Essi sono fondati nei termini che seguono.

Per un verso, infatti, non ha pregio la doglianza (contenuta nella seconda parte del terzo motivo) relativa alla violazione del principio costituzionale di uguaglianza per il contrasto della pronuncia di un giudice con principi di diritto affermati in altre sue precedenti pronunzie (costituendo il principio costituzionale di uguaglianza un vincolo per il legislatore ed un criterio di interpretazione della legge, non già un vincolo -

estraneo al nostro ordinamento - a conformarsi ai precedenti giurisprudenziali); fondata, invece, è la censura relativa alla distribuzione dell'onere della prova riguardo al presupposto processuale di cui all'art. 6 della legge n. 89 del 2001. Questa Corte, invero, ha già avuto modo di chiarire che, ai fini della sussistenza di tale presupposto, la parte attrice ha soltanto l'onere di dimostrare di avere preventivamente e tempestivamente proposto il ricorso davanti alla Corte europea dei diritti dell'uomo; una volta fornita siffatta dimostrazione, l'esistenza di una eventuale pronuncia, già intervenuta, della predetta Corte sulla ricevibilità del ricorso costituisce circostanza ostativa alla proponibilità dell'istanza davanti alla Corte nazionale, che deve essere provata dall'Amministrazione che la eccepisce (Cass. 13422/2002 e 8/2003).

Ha dunque errato la Corte di appello affermando il principio contrario, e il suo decreto va corrispondentemente cassato.

6) Resta in ciò assorbito il primo motivo di ricorso.

7) Il quarto motivo è, infine, inammissibile, censurando lo stesso un'affermazione - quella della insussistenza del danno - fatta dalla Corte di appello solo "ad abundantiam" e non collegata al dispositivo del decreto, che è di inammissibilità del ricorso (per mancanza del presupposto processuale di cui si è detto), non di rigetto dello stesso nel merito (la sola possibile statuizione collegabile al difetto del requisito del danno).

8) Segue alla cassazione del decreto il rinvio ad altro giudice, individuato nella stessa Corte di appello di Lecce in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo ed il terzo motivo di ricorso, dichiara assorbito il primo e inammissibile il quarto, cassa in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Lecce in diversa composizione.

Così deciso in Roma il 28 marzo 2003.